

Istruzioni per la compilazione

Modello 770

Il **quadro SD** va compilato riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 1999.

In questo quadro vanno riportati:

- nei **punti da 9 a 36**, i dati delle operazioni di conguaglio, effettuate nei mesi da **luglio a dicembre 1999**, relative:
 - al saldo Irpef per il 1998;
 - all'addizionale regionale all'Irpef per il 1998 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
 - alla prima rata di acconto Irpef per il 1999;
 - all'acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata;
- nei **punti da 37 a 41**, i dati delle operazioni di conguaglio, effettuate nei mesi di **novembre e dicembre 1999**, relative alla seconda o unica rata di acconto Irpef per il **1999**;
- nei **punti da 42 a 45** i dati del Caf-dipendenti, che ha effettuato la comunicazione mod. 730-4 o Mod. 730-4 integrativo al sostituto.

Nel presente quadro vanno indicate le suddette operazioni anche se effettuate a seguito di:

- comunicazioni rettificative e integrative Modd. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) Modd. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Modd. 730-4 pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei Modd. 730-3.

Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 1999.

Modalità di compilazione

L'indicazione dei dati relativi ai conguagli deve essere effettuata distintamente per ogni mese in cui sono avvenute le relative operazioni. In un medesimo numero d'ordine, ricorrendone i presupposti, devono essere compilati sia i **punti da 9 a 36** che i **punti da 37 a 41**.

Il **punto 8** deve essere compilato riportando uno dei seguenti codici:

- A** – se il soggetto che si è avvalso dell'assistenza fiscale è un lavoratore dipendente o un possessore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a), d), g) ed l) dell'articolo 47 del Tuir;
- B** – se il soggetto che si è avvalso dell'assistenza fiscale è un collaboratore coordinato e continuativo, possessore di redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir.

Nei **punti 9** e **37** deve essere indicato il mese in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio i cui dati sono esposti, rispettivamente, nei **punti da 10 a 36** e da **38 a 41**.

Nei **punti 12, 15, 20, 25, 29** e **39** vanno indicati gli interessi per incapacienza della retribuzione trattenuti nel mese indicato nei punti 9 e/o 37.

Nei **punti 13, 16, 21, 26** e **30** vanno indicati gli interessi per rateizzazione trattenuti nel mese indicato nel punto 9.

Nei **punti 22** e **27** vanno indicati i codici delle regioni relativi rispettivamente, al coniuge e al coniuge dichiarante rilevabili dai Modd. 730 o 730-4.

I **punti 32** e **41** devono essere compilati indicando il motivo per il quale il conguaglio non viene effettuato ovvero non viene completato. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:

- A** – cessazione del rapporto di lavoro;
- B** – aspettativa senza retribuzione;
- C** – decesso;
- D** – retribuzione insufficiente;
- E** – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapacienza del monte ritenute;
- F** – richiesta di minore secondo o unico acconto;
- G** – situazioni per le quali nei singoli punti dovrebbero essere compilati più codici;
- H** – Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito;
- L** – tutti gli importi da esporre nei punti da 10 a 31 o da 38 a 40, con riferimento ad uno stesso mese, sono inferiori a lire 1.000 (ovvero ad 1 unità di euro se si sia scelta tale divisa per la compilazione della dichiarazione);
- T** – altro.



**S12. QUADRO SD - DATI RELATIVI
ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATATA NEL 1999**



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

Nel **punto 33** deve essere indicato il tipo di conguaglio effettuato, utilizzando uno dei seguenti codici:

- A** – conguaglio derivante da Mod. 730-4 integrativo;
- B** – conguaglio derivante da Mod. 730-3 o 730-4 rettificativo;
- C** – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3;
- D** – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo;
- E** – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta entro i termini;
- F** – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa;
- G** – conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;
- H** – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto;
- L** – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
- M** – dati risultanti dal Mod. 730-3 o Mod. 730-4 rettificato;
- N** – conguaglio non effettuato o non completato;
- T** – altro.

Il **punto 34** deve essere compilato nei casi in cui il contribuente ha chiesto la rateizzazione degli importi da trattenere, indicando il numero totale delle rate richieste.

Nel **punto 35** riportare il numero progressivo della rata trattenuta nel mese indicato nel **punto 9**.

Nel **punto 36** va riportato il codice corrispondente alla causa, riscontrata dal datore di lavoro, per la quale il Mod. 730/99 non è risultato liquidabile, ricavandolo dalla **tabella SL** - "Cause di non liquidabilità del Mod. 730/99", posta nell'Appendice alle presenti istruzioni.

Rettifica


Nei casi di rettifica degli importi da conguagliare, in precedenza indicati nei Modd. 730-3 e 730-4, i dati delle operazioni di conguaglio effettuate in ciascun mese devono essere esposti su specifici numeri d'ordine. In particolare si precisa che, nei casi di rettifica del solo codice regione dell'addizionale regionale, va compilato uno specifico numero d'ordine nel quale compilare i soli punti 22 e/o 27. Il sostituto deve, inoltre, compilare un numero d'ordine relativo al modello che è stato oggetto di modifica riportando, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale:

- i dati desunti dai Modd. 730-base e 730-3 o 730-4, nel seguente ordine:
 - importo da rimborsare per saldo Irpef 1998 (punto 10);
 - importo da trattenere per saldo Irpef 1998 (punto 11);
 - prima rata di acconto per Irpef 1999 (punto 14);
 - importo da rimborsare per addizionale regionale all'Irpef 1998 relativo al dichiarante (punto 18);
 - importo da trattenere per addizionale regionale all'Irpef 1998 relativo al dichiarante (punto 19);
 - codice regione del dichiarante (punto 22);
 - importo da rimborsare per addizionale regionale all'Irpef 1998 relativo al coniuge dichiarante (punto 23);
 - importo da trattenere per addizionale regionale all'Irpef 1998 relativo al coniuge dichiarante (punto 24);
 - codice regione del coniuge dichiarante (punto 27);
 - importo da trattenere per acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata (punto 28);
 - seconda o unica rata di acconto per Irpef 1999 (punto 38);
- nel punto 33 dello stesso numero d'ordine va indicato il codice M.

Nel caso di conguagli effettuati a seguito di rettifica da parte dei Caf-dipendenti degli importi del Mod. 730-4 che non hanno formato oggetto di conguaglio nei mesi precedenti – perché il modello è stato consegnato in ritardo da parte del Caf o per causa dipendente dal sostituto – devono essere utilizzati:

- uno o più numeri d'ordine per l'indicazione dei dati relativi al conguaglio; in tal caso nel punto 33 del primo numero d'ordine dovrà essere riportato il codice H o L;
- un ulteriore numero d'ordine per indicare i dati del modello che è stato oggetto di rettifica seguendo le istruzioni sopra riportate.

Se a seguito di rettifica il sostituto ha effettuato rimborsi a titolo di prima rata di acconto Irpef e/o di acconto su redditi soggetti a tassazione separata e/o di seconda o unica rata di acconto deve compilare rispettivamente i punti 17, 31 e 40.



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

Conguaglio non effettuato o non completato

Nei casi in cui non sia riuscito ad effettuare ovvero non sia riuscito a completare le operazioni di conguaglio (ad esempio a causa della cessazione del rapporto di lavoro o dell'insufficienza delle ritenute o delle retribuzioni) il sostituto deve compilare un apposito numero d'ordine nel quale esporre nei punti 10, 18 e 23 gli importi non rimborsati e nei punti 11, 14, 19, 24, 28 e 38 gli importi non trattenuti. In tale numero d'ordine deve essere compilato il **punto 33** con il **codice N**, mentre non devono essere compilati i **punti 9 e 37**.

Il **quadro SE** deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti che hanno percepito provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 1999, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel **punto 11** va indicata, utilizzando uno dei seguenti codici, la causale del pagamento delle provvigioni corrisposte a:

- A** – agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- B** – agente o rappresentante plurimandatario;
- C** – commissionario;
- D** – mediatore;
- E** – procacciatore di affari;
- F** – incaricato per le vendite a domicilio;
- G** – incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
- T** – altro soggetto diverso dai precedenti.

Nel **punto 12** va indicato l'ammontare corrisposto al lordo delle somme non soggette a ritenuta. Nei **punti 13 e 14** vanno indicate le somme non soggette a ritenuta. In particolare, nel **punto 13** va riportato l'importo delle somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percettori per conto dei committenti, preponenti o mandanti. Nel **punto 14** va indicata la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento).

Nei **punti 15 e 16** va indicato, rispettivamente, l'imponibile e l'importo delle ritenute operate. Nel **punto 17** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo indicato nel precedente **punto 16**.

Si precisa che non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis del citato D.P.R. n. 600 del 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

Nel **quadro SF**, con riferimento a quanto corrisposto nel 1999, devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa, proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti nonché compensi per avviamento commerciale e contributi degli enti pubblici e privati, compensi per avviamento commerciale e contributi degli enti pubblici e privati.


Questo quadro deve essere altresì utilizzato ai fini della comunicazione che i soggetti e gli intermediari indicati nell'art. 10, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono effettuare ai sensi del comma 2 della medesima disposizione relativamente ai redditi di capitale



S13. QUADRO SE - PROVVIGIONI



S14. QUADRO SF - REDDITI DI CAPITALE, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti. In particolare, la predetta comunicazione deve essere effettuata con riferimento ai redditi di capitale corrisposti nel 1999 a soggetti residenti negli Stati esteri indicati nei decreti ministeriali del 4 settembre 1996, del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998 e del 17 giugno 1999, agli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, compresi i buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi dalle banche dal 1° luglio 1998, divenuti esigibili a decorrere dal 1° gennaio 1999, corrisposti a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (v. art. 20 comma 1, lett. b), del Tuir), agli interessi e altri proventi dei certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi dalle banche fino al 30 giugno 1998 e ai redditi di capitale per i quali è stata applicata un'aliquota di ritenuta ridotta o pari a zero per effetto di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione.

Il presente quadro deve essere, inoltre, utilizzato ai fini della comunicazione che gli intermediari di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, devono effettuare ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, relativamente ai redditi di capitale divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, nei casi in cui non abbiano ricevuto l'opzione ivi prevista da parte del contribuente per la liquidazione delle imposte dovute sulla base delle modifiche apportate dal medesimo decreto n. 259 del 1999.

Si precisa che la comunicazione dei dati relativi ai soggetti non residenti che hanno percepito dividendi di cui all'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 deve essere, invece, effettuata nel quadro SK.

Nel presente quadro devono essere indicati i dati identificativi del percipiente, barrando la casella del **punto 11** se il percipiente è un non residente e avendo cura, in questo caso, di inserire:

- nei **punti 8, 9 e 10**, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 12**, lo Stato estero di residenza;
- nel **punto 13**, il codice corrispondente rilevato dalla **tabella SG - Elenco dei paesi esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel **punto 14**, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza. Tale indicazione non è richiesta con riferimento ai redditi di capitale non imponibili ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b), del Tuir.

Nel **punto 15** indicare la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

- A** – redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa commerciale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- B** – proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto nella misura del 12,50 o del 27 per cento (art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973);
- C** – compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 28, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- D** – contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- E** – proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettere *g-bis*) e *g-ter*), del Tuir, assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto o non assoggettati a ritenuta, percepiti da soggetti non esercenti attività di impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 (ad es.: operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli aventi ad oggetto partecipazioni qualificate se nel periodo di durata del contratto viene messo in pagamento il dividendo);
- F** – proventi di cui all'art. 41, comma 1, lett. *g-bis*, del Tuir, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, per i quali non è stata resa l'opzione di cui all'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 259 del 1999.

Nello stesso **punto 15**, in caso di comunicazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicare uno dei seguenti codici:

- G** – proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali, ad eccezione dei proventi derivanti da prestiti di denaro;
- H** – interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- I** – rendite perpetue e prestazioni annue perpetue;



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

- L** – prestazioni di fidejussioni e di ogni altra garanzia;
- M** – proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e di riporto su titoli e valute;
- N** – proventi derivanti da operazioni di mutuo di titoli garantito;
- P** – certificati di deposito emessi da banche a decorrere dal 1° luglio 1998;
- Q** – certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi da banche fino al 30 giugno 1998 (art. 6 della L. 26 aprile 1982, n. 181; art. 4 del D.M. 5 dicembre 1997, n. 494);
- R** – altri redditi di capitale, diversi da quelli individuati nei codici da G a Q, per i quali è stata applicata una aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione (ad esempio: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari diversi da quelli soggetti alla disciplina del D.lgs. n. 239 del 1996);
- S** – somme corrisposte a soggetti residenti negli Stati esteri indicati nei decreti ministeriali del 4 settembre 1996, del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998 e del 17 giugno 1999, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'art. 9, commi 1 e 4, del D.lgs. n. 461 del 1997;
- T** – interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti effettuati da soggetti non residenti e raccolti dalla società costituita ai sensi dell'art. 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, per la cartolarizzazione dei crediti INPS.

Nel **punto 16** indicare l'ammontare lordo dei proventi e degli altri redditi corrisposti nel 1999.

Se nel **punto 15** è stato indicato il **codice S**, nel **punto 16** deve essere riportato l'ammontare lordo dei proventi e delle somme erogate a fronte dei riscatti di cui all'art. 9, comma 4, del D.lgs. n. 461 del 1997 ovvero l'ammontare netto dei proventi e delle somme erogate a fronte di riscatti per i quali è dovuto il pagamento del 15 per cento di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 461 del 1997.

Nel **punto 19** indicare l'ammontare delle ritenute operate e, per il **codice S**, l'importo del rimborso effettivamente riconosciuto ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 461 del 1997.

Si precisa che la disposizione di cui all'art. 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non si applica a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali, sono inclusi altresì nel D.M. 24 aprile 1992, concernente l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato. Si tratta dei redditi percepiti dalle seguenti categorie di soggetti:

- per le Filippine, le società finanziarie multinazionali, con riferimento alle attività direzionali;
- per Malta, le società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al "Malta International Business Activity Act" del 30.6.1989 e successive modificazioni ed integrazioni;
- per Singapore, le società i cui proventi affluiscono da fonti estere;
- per gli Emirati Arabi Uniti, tutti i soggetti ad esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.

Con riferimento ai redditi percepiti da tali soggetti l'obbligo di segnalazione non sussiste trattandosi di redditi soggetti ad imposizione.

Si precisa altresì che per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, di riporto e di mutuo di titoli garantito, qualora abbiano ad oggetto azioni o titoli similari, l'esenzione non spetta alla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. In tal caso i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta devono essere riportati nel Prospetto E del quadro SH.

Non sono soggetti a comunicazione gli interessi di qualunque tipo e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere o a filiali estere di banche italiane.

ATTENZIONE Per i redditi di capitale corrisposti nel 1999 a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, sempreché soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, dovrà essere compilato il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati ovvero il Mod. 770, quadro SH, Prospetto D, a seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata.



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

Nel **quadro SG**, con riferimento a quanto corrisposto nel 1999, devono essere riportate sia le somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto sia quelle assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.

In particolare, nell'**"Elenco dei percipienti somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto"**, indicare nel **punto 11 "Causale"** il corrispondente codice:

- A** - somme derivanti dal riscatto di contratti di assicurazione sulla vita;
- B** - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e contratti di capitalizzazione corrisposti a soggetti che esercitano attività commerciali per i quali la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 3, comma 113, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Nel successivo **"Prospetto delle somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta"**, indicare nella **colonna 1 "Causale"** il corrispondente codice:

- C** - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ivi compresi i capitali corrisposti ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e dell'art. 1, comma 5, della L. 28 febbraio 1997, n. 30;
- D** - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione;
- E** - rendite corrisposte per conto della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento ai sensi dell'art. 76 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

L'importo da indicare nella **colonna 2 "Ammontare complessivo"** è quello dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, nonché di contratti di capitalizzazione, per i quali la ritenuta del 12,50 per cento prevista dall'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo d'imposta. Per le somme di cui al codice E, indicare l'ammontare complessivo delle rendite corrisposte.

Nella **colonna 3** indicare l'ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate; con riferimento ai codici C e D, va indicata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi. L'importo deve essere indicato al netto della deduzione del 2 per cento prevista per ogni anno successivo al decimo.

Il **quadro SH** deve essere compilato dai sostituti d'imposta persone fisiche, dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, nonché dagli enti non commerciali.

Prospetto A - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, corrisposti nel 1999 e assoggettati alla ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973.

S15. QUADRO SG - SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA O DI CAPITALIZZAZIONE

S16. QUADRO SH - REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

■

Istruzioni per la compilazione

Modello 770

Prospetto B - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti. Si ricorda che, tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 29, 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

Prospetto C - Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie e certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1999, delle cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), nonché delle cambiali finanziarie di cui alla L. 13 gennaio 1994, n. 43.

In particolare, indicare:

- i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i proventi delle accettazioni bancarie, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692.

Nel presente prospetto devono essere, inoltre, indicati gli interessi i premi e altri frutti dei buoni postali fruttiferi, emessi fino al 31 dicembre 1996, collocati per conto della Cassa Depositi e Prestiti tramite la Poste italiane S.p.A., assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito dalla L. 17 novembre 1986, n. 759.

Prospetto D - Redditi di capitale corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi e i redditi di capitale, corrisposti nel 1999, a soggetti non residenti. In particolare, indicare:

- gli interessi e i redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- gli interessi e i redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il D.M. 24 aprile 1992.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate, deve essere compilato il **Quadro SF** ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Prospetto E - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1999, derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Vanno altresì riportati i dati relativi alle ritenute effettuate nel mese di dicembre 1999 dagli intermediari di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 259 del 1999. In tal caso nella **colonna 1** "Causale" indicare «ritenute ex art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 259/99».

Prospetto F - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti, corrisposti nel 1999, dei titoli obbligazionari emessi anteriormente al 1° gennaio 1997 da enti territo-



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

riali e assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 35, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

Prospetto G - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso dell'anno 1999, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

Il **quadro SI** deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nel 1999, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. In particolare, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all'Irpeg, che nell'anno solare 1999 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono compilare il prospetto degli **Utili pagati nell'anno 1999 in qualità di emittente**.

I soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 che sono intervenuti nella riscossione degli utili corrisposti da società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, devono, invece, compilare il prospetto degli **Utili esteri pagati nell'anno 1999**.

In entrambi i prospetti devono essere distintamente indicati gli utili pagati nel 1999, compresi quelli in natura, deliberati fino al 30 giugno 1998 e quelli deliberati dal 1° luglio 1998.

Con riferimento agli utili la cui distribuzione è stata deliberata da soggetti non residenti, in luogo della data della delibera, qualora non sia nota, si può fare riferimento alla data di messa in pagamento degli utili.

Nel prospetto degli **Utili deliberati fino al 30 giugno 1998** devono essere indicati gli utili corrisposti nel 1999 da società ed enti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 461 del 1997. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli utili pagati nel 1999, compresi quelli di fonte estera;
- nella **colonna 2**, l'intera aliquota complessivamente applicata (ad esempio: 12,50; 32,40; 15,00; ecc.);
- nella **colonna 3**, il titolo d'applicazione della ritenuta, riportando "A" se la ritenuta è stata applicata a titolo d'acconto ovvero "I" se la ritenuta è stata applicata a titolo d'imposta;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo delle ritenute effettuate, comprensivo della ritenuta a titolo di acconto nella misura del 10 per cento operata al momento della delibera degli utili.

Nel **riga SI10** indicare l'ammontare degli utili non assoggettati a ritenuta.


Nel **riga SI11** indicare, nella **colonna 1**, le maggiori ritenute d'imposta versate sugli utili in denaro corrisposti nel 1999 e nella **colonna 2**, l'importo delle ritenute di cui si è effettuato il recupero sui versamenti semestrali di conguaglio.

Si ricorda che il recupero è ammesso nel caso in cui gli utili non siano stati assoggettati a ritenuta trattandosi di dividendi spettanti a soggetti di cui all'art. 88 del Tuir ovvero siano stati pagati in esenzione da ritenuta o con un'aliquota di ritenuta inferiore a quella istituzionalmente prevista, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, o di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti e organismi internazionali, nonché in applicazione degli artt. 27-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, e 10-bis, della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni. Le società e gli enti che hanno proceduto ai recuperi devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo comprendente:

- l'ammontare degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione delle relative ritenute versate precedentemente, distintamente per ogni deliberazione di distribuzione;
- l'ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del D.P.R. n. 602 del 1973, alla data del 16 settembre dell'anno del pagamento degli utili e a quella del 16 marzo dell'anno successivo;



S17. QUADRO SI - UTILI PAGATI NELL'ANNO 1999



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

– l'ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza dei recuperi eventualmente eseguiti.

Nel **rigo S112** indicare l'ammontare degli utili che le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, devono ancora corrispondere al 31 dicembre 1999.

Nel prospetto degli **Utili deliberati dal 1° luglio 1998**, compresi quelli di fonte estera, devono essere indicati gli utili corrisposti nell'anno sui quali sono state applicate le aliquote di ritenuta previste dall'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel **quadro SK** devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Irpeg, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti dal 1° gennaio 1999, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 3-bis, 14 e 94, comma 1-bis, del Tuir. Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997). La comunicazione di cui al presente quadro è resa in luogo di quella dovuta allo schedario generale dei titoli azionari, nonché di quella relativa agli utili corrisposti ai possessori di quote di società a responsabilità limitata.

Non devono, invece, essere indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all'art. 88 del Tuir.

I soggetti obbligati alla compilazione del presente quadro sono i seguenti:

- società ed enti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, che hanno emesso azioni o quote;
- casse incaricate del pagamento degli utili;
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili;
- imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili derivanti da titoli azionari;
- gli intermediari presso i quali sono depositati i titoli azionari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. e che applicano le disposizioni dell'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte titoli S.p.A. e quelli che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte titoli S.p.A.. Tali soggetti effettuano la comunicazione tramite una banca o una S.I.M. residente nel territorio dello Stato ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, che svolge i compiti di rappresentante fiscale in Italia del soggetto non residente.

L'obbligo di comunicazione sussiste anche con riferimento agli estremi identificativi dei soci che hanno depositato le azioni al fine di partecipare all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie. Tuttavia, nel caso in cui nel corso di uno stesso anno la società emittente abbia tenuto un'assemblea ordinaria di bilancio ed effettuato un pagamento di utili, la comunicazione deve essere effettuata con riferimento al solo pagamento di utili.

Si ricorda che i soggetti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un'aliquota di ritenuta o di imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista, anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti od organismi internazionali, nonché ai sensi dell'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota applicata. Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.



**S18. QUADRO SK - COMUNICAZIONE DEGLI UTILI
CORRISPOSTI DA SOCIETÀ ED ENTI RESIDENTI E
NON RESIDENTI**



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

In caso di utilizzo di più fogli del presente quadro i dati relativi al tipo di comunicazione, all'emittente e all'intermediario non residente devono essere riportati su ciascun foglio.

In particolare, nel **rigo SK2** indicare il tipo di comunicazione specificando i seguenti codici:

- A** – se la comunicazione è effettuata dalla società o ente in qualità di emittente per gli utili corrisposti relativamente ai titoli dalla stessa emessi;
- B** – se la comunicazione è effettuata in qualità di cassa incaricata; in questo caso devono essere riportati nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente, sempreché residente nel territorio dello Stato;
- C** – se la comunicazione è effettuata in qualità di soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili di fonte estera; in questo caso non devono essere indicati i dati relativi all'emittente;
- D** – se la comunicazione è effettuata in qualità di rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte titoli S.p.A. o aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte titoli; in questo caso devono essere riportati negli appositi riquadri i dati relativi all'intermediario non residente e all'emittente;
- E** – se la comunicazione è effettuata da una società fiduciaria; in questo caso devono essere riportati nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente;
- F** – se la comunicazione è effettuata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.


Nel **rigo SK4** devono essere indicati i dati relativi agli intermediari che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente, il codice ABI, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale, la denominazione, lo Stato estero, il Comune, la via e il numero civico, il numero telefonico comprensivo di prefisso.

Nel riquadro relativo all'elenco dei percipienti, barrare il **punto 11** se la comunicazione si riferisce ad un soggetto non residente, indicando nei successivi **punti 12, 13 e 14** i dati ivi richiesti.

Indicare, inoltre:

- nel **punto 15**, l'oggetto della comunicazione, utilizzando il codice **1** se si tratta di pagamento di dividendi e il codice **2** se si tratta di deposito di azioni per la partecipazione all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie;
- nel **punto 16**, il tipo di partecipazione, utilizzando il codice **1** se si tratta di azioni ordinarie, il codice **2** se si tratta di azioni privilegiate, il codice **3** se si tratta di azioni di risparmio e il codice **4** per le quote di società non azionarie;
- barrare il **punto 17** se si tratta di azioni depositate nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A.;
- nel **punto 18**, il numero delle azioni o quote; in caso di contitolarità indicare il numero complessivo delle opzioni o quote; se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale; tale casella va compilata anche dai soggetti che comunicano l'avvenuto deposito delle azioni ai fini della partecipazione in assemblea;
- nel **punto 19**, la percentuale di possesso qualora le azioni siano intestate a più soggetti;
- nel **punto 20**, l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Se la dichiarazione è compilata in Euro, tale importo deve essere approssimato al secondo decimale; tale punto non va compilato per i titoli esteri;
- nel **punto 21**, l'ammontare del dividendo complessivo imponibile a ciascun percipiente; relativamente ai titoli esteri indicare il controvalore in lire (o in Euro se la dichiarazione è compilata in Euro);
- nel **punto 22**, la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata;
- nei **punti 23 e 24**, rispettivamente, l'importo della ritenuta e dell'imposta sostitutiva applicate al percipiente;
- nei **punti da 25 a 29**, l'ammontare degli utili sui quali si calcola il credito d'imposta sui dividendi, distinguendo quelli per i quali il credito d'imposta spetta nella misura piena o limitata del 58,73 per cento ai sensi dell'art. 14 del Tuir o degli artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir, deliberati a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, dagli utili per i quali il credito d'imposta si applica nella misura di 9/16 o del 25 per cento, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ovvero dagli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

Nel **quadro SL** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e percepiti nel 1999 da imprenditori individuali, società commerciali di cui all'art. 5 del Tuir, da società ed enti di cui alle lett. *a)* e *b)*, comma 1, dell'art. 87 del Tuir, da stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di cui alla lett. *d)*, comma 1, dell'art. 87, del Tuir, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 10-ter, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77.

Nel medesimo quadro devono essere altresì indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, non conformi alle direttive comunitarie e commercializzati nel territorio dello Stato, da chiunque percepiti nel 1999 per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 10-ter, sesto comma, della citata L. n. 77 del 1983.

Nel **quadro SM** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e conseguiti nel 1999 da parte di persone fisiche, di soggetti di cui all'art. 5 del Tuir non esercenti attività d'impresa commerciale, nonché da enti non commerciali e altri soggetti, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'art. 10-ter, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77.

Nel **quadro SO** devono essere indicati i dati richiesti per l'effettuazione della comunicazione all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

La predetta comunicazione nominativa, deve essere effettuata dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni, effettuate nel 1999, che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettere da *c)* a *c-quinquies)*, del Tuir. Il presente quadro deve essere, inoltre, utilizzato ai fini della comunicazione che gli intermediari di cui gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 devono effettuare ai sensi dell'art. 2,

S19. QUADRO SL - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE REALIZZATI NELL'ESERCIZIO DI IMPRESA COMMERCIALE, NONCHÉ PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. NON CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE DA CHIUNQUE PERCEPITI

S20. QUADRO SM - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO REALIZZATI DA PERSONE FISICHE E SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL TUIR, NON ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI, NONCHÉ DA ENTI NON COMMERCIALI E DA SOGGETTI ESENTI O ESCLUSI DALL'IRPEG

S21. QUADRO SO - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, E ART. 10, COMMA 1, DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

Istruzioni per la compilazione

Modello 770

comma 5, del D.lgs. 21 luglio 1999, n. 259, relativamente ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, nei casi in cui non abbiano ricevuto l'opzione ivi prevista da parte del contribuente per la liquidazione delle imposte dovute sulla base delle modifiche apportate al medesimo decreto n. 259 del 1999.

In particolare, sono tenuti ad effettuare la comunicazione, sempreché in relazione alle operazioni interessate non sia stata esercitata dal contribuente l'opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 461 del 1997 (salvo per quanto previsto per le operazioni indicate nel codice **J, K e L**) i seguenti intermediari:

- 1 le banche;
- 2 le SIM;
- 3 la Poste Italiane S.p.A.;
- 4 le società fiduciarie;
- 5 gli agenti di cambio;
- 6 le stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti;
- 7 i notai;
- 8 gli intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni di seguito elencate;
- 9 le società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi.

Sono altresì tenuti agli obblighi in questione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 461 del 1997, gli intermediari non residenti – relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi – che abbiano revocato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 6 del D.lgs. n. 461 del 1997. In tal caso gli intermediari non residenti nominano contestualmente quale rappresentante, al fine di assolvere tali obblighi, uno degli intermediari previsti nei precedenti punti da 1 a 6. Con riferimento agli intermediari non residenti, devono essere riportati nell'apposito riquadro il codice ABI, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale, la denominazione, lo Stato estero, il Comune, la via e il numero civico, il numero telefonico comprensivo di prefisso.

Qualora nelle operazioni interessate dal presente quadro siano intervenuti due o più soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione, quest'ultima deve essere effettuata dal soggetto che è intervenuto per primo nell'operazione e comunque dall'intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.

Gli obblighi di comunicazione non sussistono per le operazioni nelle quali siano intervenute stabili organizzazioni di imprese residenti situate al di fuori del territorio dello Stato.

Per ciascun soggetto devono essere indicati i dati identificativi, avendo cura di inserire:

- nel **punto 15**, il codice corrispondente a ciascuna operazione di seguito indicata:
 - A** – cessione a titolo oneroso di partecipazioni – con esclusione delle partecipazioni nelle associazioni di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 5 del Tuir – e di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
 - B** – annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti;
 - C** – cessione a titolo oneroso e rimborso di titoli, certificati di massa, quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo – diversi da quelli di tipo aperto soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione – e altri strumenti finanziari di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del Tuir;
 - D** – stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell'art. 81, comma 1, del Tuir, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies);
 - E** – cessione a titolo oneroso o chiusura dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell'art. 81, comma 1, del Tuir, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies);
 - F** – cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e cessione a termine di valute estere;
 - G** – prelievi o cessioni di valute rivenienti dai depositi e conti correnti la cui giacenza abbia superato complessivamente 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui;
 - H** – cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale e di crediti pecuniari;



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

- I** – trasferimenti verso rapporti per i quali non sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, intestati a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto di provenienza e prelievi, aventi ad oggetto le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari, nonché i rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da *c)* a *c-quinquies)* dell'art. 81, comma 1, del Tuir;
- J** – prelievi da rapporti, per i quali siano state esercitate le opzioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, aventi per oggetto partecipazioni, titoli, diritti, strumenti finanziari e rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da *c)* a *c-quinquies)* dell'art. 81, comma 1, del Tuir;
- K** – prelievi di valute estere da rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, sempreché l'entità della valuta prelevata sia superiore a 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69;
- L** – rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera detenuti da soggetti residenti, la cui giacenza sia stata superiore a 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, sempreché non sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Si precisa che si considerano trasferimenti, oggetto di segnalazione, anche quelli verso intermediari non residenti ancorché provenienti da rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, indipendentemente dall'intestazione del rapporto di destinazione; in tal caso deve essere utilizzato il **codice I**.

Si ricorda che non sussistono gli obblighi di comunicazione per le seguenti fattispecie:

- a) operazioni elencate con i **codici** da **A** ad **I**, tranne le cessioni, i trasferimenti e i prelievi di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. *c)*, del Tuir, poste in essere da soggetti indicati nell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- b) operazioni elencate con i **codici** da **A** ad **I** poste in essere da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato una convenzione fiscale, che riserva, in via esclusiva, all'altro Stato contraente la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi conseguibili attraverso le predette operazioni;
- c) cessioni a titolo oneroso, trasferimenti e prelievi di partecipazioni non qualificate ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. *c-bis)*, del Tuir, in società residenti in Italia, negoziate nei mercati regolamentati, cessioni a titolo oneroso o rimborsi di titoli non rappresentativi di merci e certificati di cui all'art. 81, comma 1, lett. *c-ter)*, del Tuir, negoziati in mercati regolamentati, cessioni o prelievi di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c-quater)* e *c-quinquies)*, del Tuir, conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati, poste in essere da soggetti non residenti anche se diversi da quelli indicati nei precedenti punti *a)* e *b)*;
- d) operazioni elencate con i **codici** da **A** ad **I** poste in essere da altri soggetti che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi;
- nel **punto 16**, il codice corrispondente ad una delle seguenti tipologie:
 - 1** – azioni, partecipazioni non rappresentate da titoli;
 - 2** – diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
 - 3** – titoli diversi dalle azioni e dai diritti e titoli di cui al punto 2, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento;
 - 4** – contratti di cui all'art. 81, comma 1, lett. *c-quater)*, del Tuir;
 - 5** – rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari e strumenti finanziari di cui all'art. 81, comma 1, lett. *c-quinquies)*, del Tuir;
 - 6** – metalli preziosi;
 - 7** – valute estere;
- nel **punto 17**, la data in cui l'operazione è stata effettuata; se nel **punto 15** è stato indicato il **codice L** indicare la data del 1° gennaio 1999;
- nel **punto 18**, l'ammontare complessivo dell'operazione, espresso in lire (o in euro se la dichiarazione è compilata in euro) alla data indicata nel punto 17, ad esempio: ammontare degli eventuali corrispettivi, differenziali e premi, eventuale controvalore dell'operazione ovvero, in mancanza, valore nominale dei titoli o valore nozionale per i contratti derivati, ammontare massimo della giacenza superiore a 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, raggiunto nel periodo dei sette giorni di riferimento;
- nel **punto 19**, la quantità delle attività oggetto delle operazioni, es.: numero dei titoli, diritti, contratti, ammontare dei metalli preziosi espresso in grammi. Tale numero deve essere espresso senza operare il troncamento e se è rappresentato da una frazione dell'unità, in-



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

dicare la cifra approssimata al secondo decimale. Tale dato non deve essere compilato se nel **punto 15** è stato indicato il **codice L**;

- nel **punto 20**, il numero complessivo dei soggetti intestatari oggetto della presente comunicazione. Tale informazione va riportata in tutti i numeri d'ordine relativi ad ogni intestatario, indicando, inoltre, nel **punto 21**, la percentuale di contitolarità relativa ad ognuno di essi. In tal caso, i dati relativi all'intera operazione vanno ripetuti con riferimento ad ogni intestatario;
- nel **punto 22**, il codice fiscale del primo soggetto cointestatario indicato nella comunicazione.

Se nel **punto 15** è stato indicato il **codice L** vanno segnalati i singoli rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera intrattenuti da soggetti residenti che complessivamente superino 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui.

In caso di depositi o conti correnti intestati a più soggetti, nel punto 22, deve essere indicato il codice fiscale del cointestatario qualora anche nei suoi confronti risulti verificato il superamento del limite complessivo dei 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69.

Sono obbligati a compilare il **quadro SP**, relativamente alle ritenute operate sui proventi derivanti da titoli atipici corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e alle anticipazioni di tali ritenute da calcolare sulla differenza del valore complessivo dei titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata:

- soggetti che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio;
- soggetti, se diversi dagli emittenti, incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

Sono altresì tenuti alla compilazione del presente quadro, per i titoli e certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo immobiliari emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

I predetti soggetti sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati sopra indicati. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), nonché le differenze corrisposte agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

- a) scadenza dei titoli o dei certificati;
- b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;
- c) riacquisto dei titoli o certificati;
- d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera **a)** occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.

Per le operazioni di cui alla lettera **b)** la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei ti-



S22. QUADRO SP - TITOLI ATIPICI



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

toli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.

Per le operazioni di cui alla lettera **c)** la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.

Per le operazioni di cui alla lettera **d)** la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella categoria di quelli per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983, i sostituti d'imposta precedentemente indicati sono tenuti – qualora i titoli o certificati sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata – ad operare un prelievo del 9 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 1999, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 1999, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 1998 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 1999.

Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 1999, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 1998, calcolato secondo i criteri sovraesposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione dell'eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 2000.

Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 2000, i sostituti d'imposta dovranno tener conto dell'eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione Mod. 770 relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.

La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del D.L. n. 512, dei titoli o certificati al 31 dicembre 1999 ed al 31 dicembre 1998. Il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari anche la relazione al 31 dicembre 1998.

Prospetto A

Nel prospetto A, indicare:

- nella **colonna 1**, la denominazione dell'emissione e la natura dei proventi corrisposti (es.: Programma X-interessi);
- nella **colonna 2**, l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
- nelle **colonne 3 e 4**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983.

Prospetto B

Nel prospetto B, indicare:

- nella **colonna 1**, la denominazione dell'emissione e le operazioni effettuate dal sostituto, in proprio o per conto dei possessori, distinte secondo le specificazioni sopra descritte;
- nella **colonna 2**, le somme o i valori dell'operazione posta in essere per ciascuna di tali specificazioni;
- nella **colonna 3**, le somme di riferimento;
- nelle **colonne 4 e 5**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983 sull'importo della differenza imponibile (colonna 2 meno colonna 3).



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

Per ciascun tipo di operazione di cui alle precedenti lettere da **a)** a **d)** i sostituti d'imposta devono indicare, nelle colonne 2 e 3, gli importi complessivi dei prezzi o valori derivanti dal totale delle operazioni eseguite nel periodo d'imposta.

Prospetto C

Nel prospetto C, nei **rigli SP13** e **SP16** devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera **d)**. Nei **rigli SP12** e **SP17** devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera **c)**.

Relazione di stima

Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario, il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 1998 ed al 31 dicembre 1999 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo.

Nel **riglo SP25** devono essere indicati i dati identificativi della società di revisione, iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha redatto la relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, stabilisce che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, tenuti a versare al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico previsto dall'art. 3, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente.

Ad analogo adempimento sono tenuti i soggetti che hanno emesso i titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 qualora abbiano provveduto a corrispondere direttamente i relativi interessi, premi ed altri frutti, nonché gli intermediari tenuti all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Tra i titoli di cui al citato art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 rientrano anche quelli emessi dalle società di cartolarizzazione ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130.

Alla stregua di quanto precede e delle disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti del citato D.Lgs. n. 239 del 1996 riguardanti il regime fiscale per i soggetti non residenti, sono tenuti ad effettuare la predetta comunicazione:

- le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, la Poste Italiane S.p.A., nonché gli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli indicati nell'art. 2 del citato decreto legislativo;
- le banche e le società di intermediazione mobiliare residenti, ovvero le stabili organizzazioni di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze, presso i quali sono depositati, direttamente o indirettamente, i titoli oggetto di dichiarazione;
- le banche o le società di intermediazione mobiliare, residenti nel territorio dello Stato, ovvero le stabili organizzazioni in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti, rappresentanti di enti o società non residenti che, aderendo al sistema di amministrazione accentrata dei titoli e intrattenendo rapporti diretti con il Ministero delle finanze, sono equiparati alle banche ed alle società di intermediazione mobiliare italiane;
- i soggetti emittenti, limitatamente ai proventi da essi direttamente corrisposti;

**S23. QUADRO SQ - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI
DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICATA NEL 1999
SUGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE
OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI SOGGETTI ALLA
DISCIPLINA DEL D.LGS. 1° APRILE 1996, N. 239,
NONCHÉ SUI DIVIDENDI DI CUI ALL'ART. 27-TER
DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600**

Istruzioni per la compilazione

Modello 770

- la Cassa Depositi e Prestiti per i buoni postali fruttiferi emessi dal 1° gennaio 1997 collocati tramite la Poste Italiane S.p.A.;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. presso i quali sono depositate le azioni e i titoli similari immessi nel sistema gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A., nonché degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.

Dati relativi agli intermediari non residenti

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente, il codice ABI, il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale, la denominazione, lo Stato estero, il Comune, la via ed il numero civico, il numero telefonico comprensivo di prefisso. Per ciascun intermediario non residente devono essere compilati distinti prospetti dei versamenti nonché riepiloghi del conto unico.

Prospetto dei versamenti

In questo prospetto vanno riepilogati, in ordine cronologico, i versamenti relativi al saldo mensile del conto unico.

In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il mese e l'anno cui si riferisce il versamento;
- nella **colonna 2**, l'importo complessivamente versato desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato;
- nella **colonna 3**, gli interessi versati a seguito di regolarizzazione o di ravvedimento operoso già compreso nella colonna 2;
- nella **colonna 4**, barrare la casella se il versamento è stato effettuato in Euro; in tal caso gli importi da indicare nelle colonne 2 e 3 devono essere riportati in Euro;
- nella **colonna 5**, il codice tributo ovvero il capitolo di bilancio e nella **colonna 6** il relativo articolo, desumendoli dal D.M. 6 dicembre 1996, pubblicato nella G.U. del 16 dicembre 1996, n. 294, e dal D.M. 6 agosto 1998, pubblicato nella G.U. dell'8 agosto 1998, n. 124;
- nella **colonna 7**, la lettera **T** se il versamento è stato effettuato in tesoreria, la lettera **F** se il versamento è stato effettuato con Mod. F23 o F24;
- nella **colonna 8**, la data del versamento.

Riepilogo del conto unico

Gli intermediari, nonché le banche o SIM residenti che presentano la comunicazione in qualità di enti rappresentanti degli enti e società non residenti, sono tenuti alla compilazione delle varie parti del presente riquadro con riferimento ai titoli che hanno movimentato il conto unico, alle operazioni di accredito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché alle ipotesi di versamento dell'imposta sostitutiva e della maggiorazione dell'1,50 per cento mensile di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996.

I soggetti emittenti non intermediari che hanno applicato l'imposta sostitutiva in conformità al disposto del secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, ancorché non siano obbligati alla tenuta del conto unico, non devono utilizzare la parte relativa alla maggiorazione ed alle altre operazioni tardive.

Il riquadro "**DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE TERRITORIALE**" deve essere compilato qualora il riepilogo del conto unico si riferisce all'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della L. 23 dicembre 1994, n. 724. Tale imposta, ancorché non versata (in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996) va comunque indicata utilizzando tante copie del riepilogo per quanti sono gli enti che hanno emesso i titoli in questione.

Il prospetto riguardante il riepilogo del conto unico prevede dodici riquadri, uno per ciascun mese dell'anno, destinati ad evidenziare il saldo mensile dell'imposta risultante da ciascun conto unico.

In ciascun riquadro mensile i **punti da 1 a 7** sono riservati alla determinazione del saldo della



23.1

23.2

23.3



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

massa delle operazioni effettuate sul conto unico nel mese di competenza. I **punti 8 e 9** sono destinati ad accogliere sia gli ulteriori versamenti relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, versata tardivamente, e alla pertinente maggiorazione dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, sia all'indicazione dell'imposta sostitutiva relativa alle eventuali altre operazioni tardive.

In particolare, indicare:

- nel **punto 1**, il dato relativo agli accrediti nel mese di riferimento per operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 effettuate nel mese stesso;
- nel **punto 2**, il dato relativo agli accrediti dell'imposta sostitutiva sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nei **punti da 3 a 5**, i dati relativi agli addebiti mensili al conto unico, distinguendoli a seconda dell'origine degli addebiti stessi (addebiti derivanti dal riporto dell'imposta sostitutiva risultante quale "saldo negativo" del conto unico del mese precedente; addebiti derivanti dai versamenti effettuati in eccesso in mesi precedenti rispetto al saldo del conto unico; addebiti derivanti dall'operatività dell'intermediario nel mese di riferimento);
- nei **punti 6 e 7**, il saldo del conto unico di ciascun mese, utilizzando il **punto 6** per il saldo positivo e il **punto 7** per quello negativo.
L'importo di cui al **punto 7** costituisce il primo addebito del mese successivo, e va pertanto indicato al **punto 3** del detto mese successivo. Per il saldo negativo evidenziato al **punto 7** del mese di dicembre deve essere evidenziato, compilando l'apposito rigo, l'importo di cui si è chiesto il rimborso o l'importo utilizzato per la compensazione con gli accrediti dell'anno successivo, riportando detto saldo negativo nel **punto 3** del mese di gennaio dell'anno seguente;
- nel **punto 8**, l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, comprensiva della relativa maggiorazione calcolata nella misura dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo rispetto a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
- nel **punto 9**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva – accreditata al conto unico nel mese di riferimento ma di competenza di mesi precedenti a detto mese – relativa ad operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 e ai dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973; tale ammontare deve essere indicato al lordo degli interessi e al netto delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- nel **punto 10**, il totale delle somme versate nel mese successivo a quello di riferimento (al lordo di eventuali interessi e al netto delle sanzioni), che troverà riscontro nel dettaglio esposto nell'apposito prospetto dedicato al riepilogo dei versamenti.

L'imposta sostitutiva e la relativa maggiorazione vanno indicate senza tener conto del periodo di riferimento ai fini del calcolo della maggiorazione dell'1,50 per cento per mese o frazione di mese.

Le imposte sostitutive relative ad operazioni di mesi precedenti, evidenziate nei **punti 8 e 9**, si intendono già ricomprese, ai fini del calcolo del risultato del mese (saldo positivo o negativo), nei **punti 1 e 2**.

Il Riepilogo del conto unico reca, nella parte finale, un rigo destinato all'indicazione del saldo negativo del conto unico di cui si è chiesto il rimborso, ipotesi che ricorre nei casi di cessazione dell'attività di intermediazione – che esclude ogni futura possibilità di compensare i saldi negativi mensili per la mancanza di futuri accrediti – e nei casi di sospensione dell'attività di intermediazione protrattasi oltre la data del 31 dicembre o comunque in tutte le ipotesi in cui l'intermediario ritiene più confacente tale soluzione rispetto a quella ordinaria prevista dalla normativa dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 239 del 1996, secondo cui il saldo negativo di un mese costituisce il primo addebito del mese successivo. Pertanto, nel caso in cui venga prescelta la strada del rimborso, il saldo negativo del mese di dicembre non può essere considerato quale primo addebito al conto unico del mese di gennaio dell'anno successivo. Se il rimborso è stato chiesto in Euro deve essere barrata l'apposita casella.

Il rimborso del saldo negativo risultante al 31 dicembre di ciascun anno ovvero ad una data antecedente nel caso di sospensione dell'attività protratta oltre il 31 dicembre o di cessazione dell'attività dell'intermediario, deve essere richiesto mediante istanza da presentare, a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, ove attivato, ovvero, in assenza, alla Direzione Regionale delle Entrate, nella quale devono essere indicati, tra l'altro, distintamente per ciascun mese dell'anno solare interessato, gli importi totali degli accrediti e degli addebiti al conto unico, le compensazioni e i versamenti



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

eseguiti. Tale istanza di rimborso deve essere presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rimborso (D.M. 3 agosto 1998).

Il **quadro SR** deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono state corrisposte nel 1999, indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante, somme relative a indennità di esproprio, cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, comprese quelle relative ad occupazioni temporanee, al risarcimento danni, rivalutazione e interessi, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 (art. 11, commi da 5 a 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413).

Nel **quadro SS** devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione.

Il quadro in esame deve essere compilato con le modalità di seguito riportate tenendo presente che, ai fini della totalizzazione del numero dei percipienti e/o assicurati, laddove richiesto, devono essere conteggiati una sola volta quelli elencati più volte.

Dati rilevati dal quadro SA

Nel **rigo SS1** indicare:

- nel **punto 1** il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e/o pensionati elencati nel quadro SA, con esclusione degli eredi e anche se non elencati ai fini fiscali;
- nel **punto 2** il numero complessivo dei soggetti che hanno percepito esclusivamente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e anche se non elencati ai fini fiscali;
- nel **punto 3** il totale degli importi indicati ai punti 22;
- nel **punto 4** il totale degli importi indicati ai punti 23;
- nel **punto 5** l'importo totale relativo ai punti 24;
- nel **punto 6** l'importo totale relativo ai punti 29;
- nel **punto 7** l'importo totale relativo ai punti 30;
- nel **punto 8** l'importo totale relativo ai punti 31;
- nei **punti 9 e 10** il totale degli importi rispettivamente indicati nei punti 32 e 33;
- nel **punto 11** l'importo totale relativo all'addizionale regionale all'Irpef che il sostituto d'imposta deve trattenere nel corso dell'anno 2000;
- nel **punto 12** l'importo totale relativo ai punti 34;
- nei **punti 13 e 14** il totale degli importi rispettivamente indicati nei punti 35 e 36;
- nel **punto 15** l'importo totale relativo all'addizionale comunale all'Irpef che il sostituto d'imposta deve trattenere nel corso dell'anno 2000;
- nei **punti 16, 17, 18 e 19** il totale degli importi rispettivamente indicati nei punti 37, 38, 39 e 40;
- nei **punti 20, 21, 22 e 23** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 48 e 56, 49 e 57, 50 e 58 e 51 e 59;
- nei **punti 24, 25, 26, 27 e 28** il totale degli importi indicati, rispettivamente nei 60, 61, 62, 63 e 64;
- nel **punto 29** il totale dei numeri d'ordine utilizzati per esporre i dati previdenziali e assistenziali INPS;
- nel **punto 30** il totale delle retribuzioni esposte ai fini previdenziali e assistenziali INPS;
- nel **punto 31** il totale dei numeri d'ordine utilizzati per esporre i dati previdenziali e assistenziali INPDAl;

**S24. QUADRO SR - SOMME CORRISPOSTE A
TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO O AD ALTRO
TITOLO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
ESPROPRIATIVO**

S25. QUADRO SS - DATI RIASSUNTIVI



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

- nel **punto 32** il totale delle retribuzioni esposte ai fini previdenziali e assistenziali INPDAl;
- nel **punto 33** il totale dei numeri d'ordine utilizzati per esporre i dati previdenziali e assistenziali INPDAP;
- nel **punto 34** il totale dei numeri d'ordine utilizzati per esporre i dati assicurativi.

Si precisa che negli importi da indicare ai punti da 3 a 28 del rigo SS1 non devono essere considerati i dati indicati nei numeri d'ordine nei quali è stata barrata la casella del punto 43 del quadro SA.

Dati rilevati dal quadro SB

Il **rigo SS2** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati escludendo, in ogni caso, gli eredi e gli aventi diritto.

Nei **punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 21, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 42 e 43.

Dati rilevati dal quadro SC

Il **rigo SS3** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero dei soggetti elencati.

Nei **punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7** indicare, rispettivamente, i totali relativi ai punti 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Dati rilevati dal quadro SD

Nel **rigo SS4** indicare:

- nel **punto 1** il numero dei soggetti ai quali il sostituto d'imposta ha prestato assistenza fiscale diretta nell'anno 1999 a seguito di presentazione del Mod. 730/99;
- nel **punto 2** il numero dei soggetti ai quali il sostituto d'imposta ha effettuato i conguagli a seguito di comunicazione da parte di un C.A.F. .

I restanti punti devono essere compilati escludendo dalle operazioni di totalizzazione i numeri d'ordine nei quali è stato compilato il punto 33 con il codice M. Indicare, quindi:

- nei **punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10** rispettivamente il totale degli importi dei punti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17;
- nei **punti 11, 12, 13 e 14** rispettivamente il totale degli importi dei punti 18 e 23, 19 e 24, 20 e 25, 21 e 26;
- nei **punti 15, 16, 17 e 18** rispettivamente il totale degli importi dei punti 28, 29, 30 e 31;
- nei **punti 19, 20 e 21** rispettivamente il totale degli importi dei punti 38, 39 e 40;
- nel **punto 22** il compenso spettante ai sostituti in relazione all'assistenza fiscale prestata nel corso del 1999;
- nel **punto 23** l'ammontare dei maggiori compensi spettanti, ai sensi del decreto dirigenziale 15 giugno 1999, per l'assistenza fiscale prestata nell'anno 1998 ed utilizzata dal sostituto effettuando una riduzione dei versamenti delle ritenute relative all'anno 1999.

Dati rilevati dal quadro SE

Il **rigo SS5** deve essere compilato indicando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.

Nel **punto 2** indicare il totale relativo ai punti 12.

Nei **punti 3, 4, 5, 6 e 7** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 13, 14, 15, 16 e 17.

Dati rilevati dal quadro SF

Il **rigo SS6** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.

Nei **punti 2, 3 e 4** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 16, 17 e 19.

Dati rilevati dal quadro SG

Il **rigo SS7** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.

Nei **punti 2, 3, 4 e 5** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 12, 13, 15 e 16.

Nei **punti 6, 7 e 8** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2, 3 e 4 del "Prospetto delle somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta".



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

Dati rilevati dal quadro SHNel **rigo SS8** indicare:

- nei **punti 1 e 2** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto A";
- nei **punti 3 e 4** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto B";
- nei **punti 5 e 6** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto C";
- nei **punti 7 e 8** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto D";
- nei **punti 9 e 10** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto E";
- nei **punti 11 e 12** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei righe SH26 e SH27 del "Prospetto F";
- nei **punti 13 e 14** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei righe SH28 e SH29 del "Prospetto G";

Dati rilevati dal quadro SINel **rigo SS9** indicare:

- nel **punto 1** l'importo totale relativo alla colonna 1 del prospetto "Utili deliberati dal 30/6/98";
- nel **punto 2** l'importo totale relativo alla colonna 4 del prospetto "Utili deliberati fino al 30/6/98";
- nel **punto 3** l'importo totale indicato nel punto 1 del rigo SI 11;
- nel **punto 4** l'importo totale indicato nel punto 2 del rigo SI 11;
- nel **punto 5** l'importo totale relativo alla colonna 1 del prospetto "Utili deliberati dal 1° luglio 1998";
- nel **punto 6** l'importo totale relativo alla colonna 4 del prospetto "Utili deliberati dal 1° luglio 1998";


Dati rilevati dal quadro SKIl **rigo SS10** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.Nei **punti 2, 3 e 4** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 21, 23 e 24.**Dati rilevati dal quadro SL**Il **rigo SS11** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.Nei **punti 2 e 3** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 12 e 14.**Dati rilevati dal quadro SM**Nel **rigo SS12**:

- nei **punti 1 e 2** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4.

Dati rilevati dal quadro SOIl **rigo SS13** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.**Dati rilevati dal quadro SP**Nel **rigo SS14** indicare:

- nei **punti 1 e 2** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto A";
- nei **punti 3, 4 e 5** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2, 3 e 5 del "Prospetto B".

Dati rilevati dal quadro SRIl **rigo SS15** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

Nei **punti 2, 3, 4 e 5** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 11, 12, 13 e 14.

Nel quadro ST vanno indicati le ritenute operate, i versamenti eseguiti ed altri dati relativi al sostituto d'imposta.

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

I dati da indicare nel presente quadro devono riferirsi:

- alle ritenute operate entro febbraio 2000 sulle somme e valori erogati nel 1999. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2000 se riferiti al 1999;
- alle imposte sostitutive operate sulle somme e valori erogati nel 1999;
- alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 1999.

Devono essere indicati i dati dei corrispondenti versamenti effettuati entro marzo 2000, ovvero, se tardivi, entro la presentazione della dichiarazione

Devono, altresì, essere indicati le ritenute operate e i relativi versamenti effettuati nel 1999, successivamente alla data di presentazione del Mod. 770/99, anche in forma unificata, a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 1998 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. 23 settembre 1973, n. 600).

Devono, infine, essere indicati i dati relativi alla regolarizzazione, effettuata entro il 2 novembre 1999 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, degli omessi, ritardati o insufficienti versamenti delle imposte sostitutive e delle ritenute di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, relative a proventi corrisposti nel 1999 e i cui termini di versamento sono scaduti alla data del 21 giugno 1999.

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale effettuati in forma rateizzata nell'anno 2000 con riferimento all'anno 1999.

ATTENZIONE Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie e successioni, i righe da ST22 a ST36 devono essere compilati solo sul primo.

Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e alle addizionali all'IRPEF trattenute nonché i relativi versamenti.

Per ogni importo trattenuto il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1**, qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo, anche nel caso di versamenti per i quali nel modello di pagamento è prevista l'indicazione del solo anno di riferimento. Si precisa che:

- per i versamenti trimestrali o semestrali, va indicato l'ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre;
- nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio;
- nel caso di somme corrisposte entro il 12 gennaio 2000 e riferite all'anno 1999, deve essere indicato il mese di dicembre 1999 e nel **punto 8** "Note" il codice "B".

Si precisa, altresì, che nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alle scadenze previste dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997, deve essere compilato un rigo per ciascun versamento effettuato riportando i dati desunti dal modello di pagamento, nel punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce e, nel **punto 8** "Note", il codice "A".

**S26. QUADRO ST - RITENUTE ALLA FONTE
OPERATE, VERSAMENTI ED ALTRI DATI RELATIVI AL
SOSTITUTO D'IMPOSTA**

--

--

26.1

Istruzioni per la compilazione

Modello 770

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate. Si precisa che qualora nel corso delle operazioni di conguaglio (anche per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno) il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati disponibile nel mese, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare. Se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute, non va fornito alcun dato tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento. Tale ultima modalità va seguita anche quando la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta anticipando ovvero attingendo dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito (tali ultime ritenute devono essere, comunque, analiticamente esposte); in tale ipotesi l'importo restituito deve essere esposto nel rigo ST23.

Qualora nel modello di pagamento siano stati erroneamente indicati il codice tributo e/o il codice regione, nel presente riquadro deve essere compilato un rigo per riportare i dati desunti dal modello di pagamento. Si precisa che in tale rigo non devono essere compilati i punti 2, 3, 4 e 5. Va, inoltre, compilato un ulteriore rigo nel quale indicare, nei punti 1, 2, 3, 10, 11 e 12, i dati relativi alla ritenuta effettivamente operata.

Nel **punto 3** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

Al riguardo, si precisa che l'eccedenza che il sostituto può utilizzare a scomputo di successivi versamenti è quella evidenziata nel rigo ST25 del presente quadro, al netto di quanto utilizzato in sede di compensazione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997 (evidenziato nel rigo ST26 del presente quadro), nonché quella che si è generata a seguito di versamenti relativi al 1999 effettuati per errore in misura eccessiva (evidenziata nel rigo ST27 del presente quadro). Nel medesimo punto 3 va, altresì, indicato l'importo dell'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzato nella presente dichiarazione ed evidenziato nel rigo ST30.

Nel **punto 4** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti delle ritenute indicate nel precedente punto 2, derivante da restituzioni relative al 1999 effettuate dallo stesso sostituto (evidenziato nel rigo ST28 del presente quadro):

- utilizzando le eccedenze di ritenute di fine anno 1998, compensate nel 1999, indicate nel rigo ST22 del presente quadro;
- utilizzando le somme anticipate dal sostituto e le ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati, per crediti del dipendente derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro;
- per crediti Irpef e di addizionale regionale all'Irpef del dipendente a seguito di assistenza fiscale nonché per compensi spettanti al sostituto per l'assistenza fiscale prestata;
- per crediti di addizionale all'Irpef del dipendente determinati in sede di conguaglio;
- per restituzione di ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate e non dovute;
- per restituzione del sessanta per cento del contributo straordinario per l'Europa;
- per motivi diversi da quelli sopra evidenziati (nel successivo punto 8 "Note" indicare il codice "Z").

Nel **punto 5** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzato a scomputo di versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2, evidenziato nel rigo ST29 del presente quadro.

Nel **punto 6** va riportato l'importo versato che va desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato. Se il versamento è stato effettuato in Euro, gli importi dei punti 6 e 7 devono essere riportati in unità di Euro e deve essere barrata la casella del **punto 9**.

Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti a titolo di IRPEF nonché di addizionale regionale o comunale, comprensivi di interessi per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, o per la regolarizzazione disposta dall'art. 3 del D. Lgs. n. 259 del 1999, nel punto 6 va riportato l'importo complessivamente versato e nel successivo punto 7 l'ammontare degli interessi versati. Nell'ipotesi di ravvedimento operoso, inoltre, il sostituto deve compilare uno specifico rigo nel quale riportare, nel punto 6, l'importo della sanzione versata, e, nel punto 10, il codice tributo utilizzato per il versamento.

Per la compilazione del **punto 8** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il sostituto ha effettuato i versamenti alle scadenze previste dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445;
- B** – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 1999 erogati entro il 12 gennaio 2000;



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

- C** – se il versamento si riferisce alla regolarizzazione di cui all'art. 3 del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259;
- D** – se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 (codice tributo 1035), utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1037), deliberati fino al 30 giugno 1998, i cui versamenti devono essere effettuati entro il 16 settembre 1999 e il 16 marzo 2000;
- E** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte, il credito d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489;
- F** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 45 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85;
- G** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate sui trattamenti di fine rapporto, il credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 213, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140;
- H** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 22 della L. 7 agosto 1997, n. 266;
- K** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30;
- L** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte, il credito d'imposta di cui al D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla L. 25 novembre 1997, n. 403;
- M** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte, il credito d'imposta di cui al D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30;
- N** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte, il credito d'imposta di cui all'art. 17, comma 34, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- P** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato altri crediti d'imposta a versamento delle ritenute alla fonte operate;
- Q** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111;
- R** – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44;
- S** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanata a seguito dell'evento sismico verificatosi nelle regioni Marche ed Umbria;
- T** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2873 del 19 ottobre 1998, n. 2880 del 13 novembre 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998 nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato;
- U** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998 emanate a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998, nelle province di Cosenza e Potenza;
- W** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 120 del 21 maggio 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito degli eventi franosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Avellino, Caserta e Salerno;
- Z** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte, altre somme (vedere istruzioni per la compilazione dal precedente punto 4).

Nel **punto 10** deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, nel punto 10 va indicato il capitolo e nel successivo **punto 11** l'articolo di bilancio.

Nel **punto 12**, che deve essere compilato in caso di versamento di addizionale regionale, deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rileva-



Versamenti dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Istruzioni per la compilazione

Modello 770

to dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla **tabella SH - Elenco Regioni e Province autonome** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 13** deve essere indicato il codice **T** se il versamento è stato eseguito presso una sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, ovvero il codice **F** se effettuato con Mod. F24 o F23. Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.

Il presente riquadro deve essere compilato dagli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva e al versamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del Tuir.

Gli intermediari tenuti alla compilazione del presente prospetto sono:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
- società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto di terzi;
- la società "Poste Italiane S.p.A." che colloca strumenti finanziari ai sensi dell'art. 13 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 2, comma 26, della L. 24 dicembre 1996, n. 58;
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il presente riquadro deve essere altresì compilato dai soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e d), del Tuir (agenti di cambio) per indicare i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

In particolare, indicare:

- nel **punto 1**, il mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. Per i versamenti di cui all'art. 7, comma 11, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicare il mese di dicembre 1999 ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri redditi conseguiti nell'anno 1999, al netto delle minusvalenze compensate;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel 1999.

Per la compilazione dei restanti punti vedere le istruzioni fornite per la compilazione delle corrispondenti voci del paragrafo 26.1 "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti".

Conguaglio effettuato dai datori di lavoro

Nel **rigo ST22** deve essere indicato l'importo dell'eccedenza di ritenute a credito per i dipendenti derivante dalle operazioni relative al conguaglio di fine anno 1998, che ha avuto riflessi sul versamento delle ritenute del 1999. L'importo di tale rigo deve trovare riscontro nelle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati del 1999 non versate perché utilizzate per la restituzione della differenza d'imposta a credito dei dipendenti. L'importo del rigo in questione deve essere, altresì, riportato nel rigo ST28.

Nel **rigo ST23** deve essere indicato l'importo complessivo delle somme anticipate dal sostituto d'imposta per crediti del dipendente derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, nonché delle ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati utilizzate per lo stesso fine. Si precisa che l'importo indicato nel presente rigo comprende eventuali crediti di addizionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio. L'importo deve essere, altresì, riportato nel rigo ST28.

Prospetto dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute

Nel caso in cui sia stato utilizzato, in diminuzione dai versamenti elencati nei quadri ST e SU, uno o più crediti d'imposta tra quelli elencati nelle istruzioni per la compilazione del punto 8 "Note" del riquadro "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti", nei corrispondenti punti del **rigo ST24** deve essere indicato l'importo relativo.

Riepilogo delle compensazioni

Nella presente sezione devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta relativamente ai versamenti indicati nei **quadri ST e SU** della presente dichiarazione.

Nel **rigo ST25** deve essere indicato l'importo dell'eccedenza evidenziata nei rigi ST22 e ST23 del Mod. 770/99, che si è chiesto di utilizzare in compensazione.



26.2



26.3



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

Nel **rigo ST26** deve essere indicato l'ammontare dell'eccedenza di versamento di ritenute indicato nel precedente rigo ST25, utilizzato in compensazione, entro la presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, mediante Mod. F24. Nel **rigo ST27** va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati, per errore del sostituto d'imposta, in eccesso rispetto alle ritenute operate relativamente al 1999.

Nel **rigo ST28** va riportato l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta al percipiente relativamente al 1999. Si precisa che si tratta delle restituzioni effettuate per i motivi riportati nelle istruzioni per la compilazione del punto 4 dei rigi da ST2 a ST16 del presente quadro, contenute nel paragrafo 26.1 "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti". Il predetto ammontare è comprensivo anche degli importi già indicati nei precedenti rigi ST22 e ST23.

Nel **rigo ST29** va riportato il totale dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute, indicati nei punti da 1 a 9 del rigo ST24.

Nel **rigo ST30** va riportato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'eccedenza (sempreché non chiesta a rimborso) dell'anno precedente, risultanti dalla dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998 e utilizzati nella presente dichiarazione.

Nel **rigo ST31** va indicato l'importo complessivo delle eccedenze, comprese quelle risultanti dalla precedente dichiarazione non chieste a rimborso e non utilizzate in compensazione nel modello F24, e delle somme restituite risultanti dalla presente dichiarazione e utilizzate nella dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per i periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare, indicare nelle apposite caselle dei rigi ST30 e ST31 le date di inizio e fine del periodo d'imposta.

Nel **rigo ST32** va indicato l'importo complessivo delle eccedenze, comprese quelle risultanti dalla precedente dichiarazione non chieste a rimborso e non utilizzate in compensazione nel modello F24, delle somme restituite, dei crediti d'imposta utilizzati nei quadri ST e SU della presente dichiarazione e gli importi indicati nel rigo ST30. In tale rigo non deve essere quindi ricompreso quanto esposto nel rigo ST31.

Nel **rigo ST33** va indicato l'importo residuo delle eccedenze che si chiede di utilizzare, nell'anno 2000, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24; quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2000, senza esporre la compensazione nel Mod. F24. L'importo da indicare deve essere al netto di quanto esposto nel rigo ST31.

Nel **rigo ST34** va indicato l'importo residuo delle eccedenze di cui al presente riepilogo relativamente al quale si chiede il rimborso.

Regioni a statuto speciale (rigo ST35)**Valle d'Aosta**

La **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. In particolare la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1920, 1921, 1906, 1914, 1916), nonché dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti ubicati fuori dal territorio regionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

Sardegna

La **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'Irpef, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1903, 1912, 1913). La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

Sicilia

La **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1603, 1612, 1613); dovranno altresì barrare la casella i sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

Ritenute a titolo d'acconto certificate

Nel **rigo ST36** deve essere indicato l'importo delle ritenute effettuate a titolo d'acconto dal sostituto su tutte le somme o valori corrisposti nel periodo d'imposta 1999, riportato nelle certificazioni di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consegnate ai percipienti.

Il **quadro SU** deve essere utilizzato per indicare gli importi delle imposte trattenute e versate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel 1999.

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Nel riquadro devono essere riportati i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di saldo e acconti Irpef, di addizionale regionale all'Irpef nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata.

Nel **punto 1** va indicato il periodo di riferimento relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della trattenuta. Si ricorda che il dato non può essere desunto dal modello di pagamento, in quanto in tale modello viene indicato l'anno di competenza del tributo.

Nel **punto 2** va indicata l'imposta trattenuta.

Nel **punto 3** vanno riportati gli interessi eventualmente trattenuti, per incapienza della retribuzione o per rateizzazione, a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale.

Per la compilazione dei punti 4, 5 e 6 vedere le istruzioni fornite per la compilazione dei corrispondenti punti 3, 4 e 5 dei rigi da ST2 a ST16 del quadro ST, contenute nel paragrafo 26.1 "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti".

Nel **punto 7** va indicato l'importo versato, inclusivo degli eventuali interessi. Si precisa che l'importo del versamento va desunto dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento unificato.

Se il versamento è stato effettuato in euro gli importi dei punti 7, 8 e 9 devono essere riportati in unità di euro e deve essere barrata la casella del **punto 11**.

Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti comprensivi di interessi, per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ovvero per incapienza delle retribuzioni, nel punto 7 va riportato l'importo complessivamente versato e nei successivi punti 8 o 9 l'ammontare degli interessi versati. Nell'ipotesi di ravvedimento operoso, inoltre, il sostituto deve compilare uno specifico rigo nel quale riportare, nel punto 7, l'importo della sanzione versata, e, nel punto 12, il codice tributo utilizzato per il versamento. Nell'ipotesi di versamento di interessi per rateizzazione trattenuti a carico del soggetto assistito va compilato uno specifico rigo.



**S27. QUADRO SU - IMPORTI TRATTENUTI E
VERSAMENTI PER ASSISTENZA FISCALE PRESTATATA
NEL 1999**



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

Per la compilazione dei punti 10, 12, 13 e 14 vedere le istruzioni fornite per la compilazione dei corrispondenti punti 8, 10, 12 e 14 dei righe da ST2 a ST16 del quadro ST, contenute nel paragrafo 26.1 "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti".

Il **quadro SW** deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 1999, per comunicare annualmente all'Anagrafe Tributaria l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Non devono essere comunicati:

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, di ammontare non superiore complessivamente a lire 500.000, pari a euro 258,23, per singolo fornitore. Tali importi devono essere assunti al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto. Nelle predette ipotesi non devono, altresì, essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere indicati nei rispettivi quadri del Mod. 770/2000 che il condominio è obbligato a presentare in qualità di sostituto d'imposta.

In presenza di più condomini amministrati, l'amministratore è tenuto a compilare distinti quadri per ciascun condominio.

Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione del Mod. UNICO 2000 o del Mod. 770/2000 effettuano la comunicazione allegando il presente quadro ad una delle suddette dichiarazioni. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del Mod. 730/2000, il quadro SW deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. UNICO con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel **punto 1**, il codice fiscale;
- nel **punto 2**, l'eventuale denominazione;
- nei **punti da 3 a 5**, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.


ATTENZIONE La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

S28. QUADRO SW - COMUNICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DEI CONDOMINI

28.1

28.2



Istruzioni per la compilazione

Modello 770

In particolare, devono essere indicati:

- nel **punto 1**, il codice fiscale del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, deve essere barrata la casella se il fornitore è un soggetto non residente; in tal caso, nel punto 8 deve essere indicato lo Stato estero di residenza;
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

Il quadro SY, di nuova istituzione, è stato introdotto al fine di evidenziare le compensazioni effettuate, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, dal sostituto d'imposta tra debiti e crediti esistenti nei confronti dell'erario e delle singole regioni, al fine di consentire il necessario risoncontro e la ripartizione tra i vari enti impositori.

Il quadro SY non deve essere compilato:

- dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997;
- dai sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, esclusivamente nell'ambito dei medesimi enti destinatari del tributo, purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall'erario.

Nel **punto 1 del rigo SY1** deve essere indicata l'eccedenza dei versamenti di ritenute evidenziata nel rigo ST25.

Nel **punto 2 del rigo SY1** deve essere indicato l'importo totale dei crediti d'imposta utilizzati nel 1999 a scomputo dei versamenti di ritenute, evidenziati nel rigo ST29.

Nei rigi da **SY2 a SY26**, per ciascuno degli enti indicati, per l'ammontare di propria competenza, deve essere riportato:

- nella **colonna 1**, l'importo dell'eccedenza di versamento di ritenute, indicato nel precedente rigo SY1, punto 1, utilizzato in compensazione, complessivamente evidenziato nel rigo ST26, mediante il Mod. F24;
- nella **colonna 2**, l'importo complessivamente evidenziato nei rigi ST27 e ST30. Ovviamente, l'importo evidenziato nel rigo ST30 deve essere esposto nella colonna 2 del rigo SY2;
- nella **colonna 3**, l'ammontare complessivamente evidenziato nel rigo ST28;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivamente evidenziato nei rigi ST31 e ST32. Ovviamente, l'importo evidenziato nel rigo ST31 deve essere esposto nella colonna 4 del rigo SY2;
- nella **colonna 5**, l'importo complessivamente riportato nel rigo ST33;
- nella **colonna 6**, l'importo complessivamente riportato nel rigo ST34.



S29. QUADRO SY

